

VERBALE N. 2/2026
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
DELL'ISTITUTO CULTURALE LADINO
SULLA BOZZA DI DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2025

In data 18 marzo 2026, il revisore dei conti, nominato con Decreto del Presidente n. 42 di data 17 maggio 2024, ha proceduto al controllo sulla determinazione di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011.

In data 17 marzo 2026 ha ricevuto la bozza di determinazione del direttore dell'Istituto relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025, con i seguenti allegati:

- Esito dell'Esame dei residui attivi e passivi attestata dal responsabile di spesa e di entrata;
- Residui attivi mantenuti;
- Residui passivi mantenuti;
- Elaborati contabili.

Considerato che:

- l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che:
<< Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ...Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omississ... >>
- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che *"...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta¹, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto."*;
- il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che *"Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)"*.

¹ Per le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento il riaccertamento è un'attività gestionale meramente ricognitiva. Quindi non è il CDA bensì il direttore/Giunta esecutiva (per gli Enti parco) ad adottarlo.

- La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; conseguentemente le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia sono tenuti ad adottare, con la medesima decorrenza, i principi previsti dal suddetto decreto;

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, **che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2025.**

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dal responsabile di spesa e di entrata.

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di determinazione.

1 – RESIDUI ATTIVI

Il prospetto dei residui attivi evidenzia le seguenti risultanze:

Totale residui al 31/12/2025 prima del riaccertamento ordinario	436.530,24
Residui eliminati	0,00
Residui reimputati agli es. successivi	0,00
Totale residui al 31/12/2025 da mantenere a bilancio	436.530,24

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione dei residui attivi.

2 – RESIDUI PASSIVI

Il prospetto dei residui passivi evidenzia le seguenti risultanze:

Totale residui al 31/12/2025 prima del riaccertamento ordinario	216.213,22
Residui eliminati	18.246,98
Residui reimputati agli es. successivi	98.323,77
Totale residui al 31/12/2025 da mantenere a bilancio	99.642,47

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione dei residui passivi.

3 – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 – è stato incrementato con il riaccertamento ordinario per un totale di euro 98.323,77, di cui euro 43.248,33 in parte corrente ed euro 55.075,44 in parte capitale, corrispondente alle spese reimputate senza una corrispondente reimputazione di entrate correlate, come risulta dal seguente prospetto:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e re imputati che non possono costituire FPV	0,00
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	43.248,33
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata	43.248,33
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	55.075,44
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata	55.075,44

4- VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO 2026-2028 A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Esaminata la documentazione predisposta dall'Ente e le attestazioni dei responsabili di spesa e di entrata ed eseguite le verifiche a campione sopra indicate, l'organo di revisione attesta:

- la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente;
- la corretta reimputazione delle spese finanziate con fondo pluriennale vincolato.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025, e alla conseguente variazione del bilancio 2026-2028 sulla base degli importi sopra specificati.

Trento, 18 marzo 2026

Il Revisore unico

